

Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Prot. n.355/D

Roma, 20 giugno 2014

NOTA PER GLI ORGANISMI FEDERALI E GLI ENTI DI CATEGORIA

EQUO COMPENSO: LA COMMISSIONE HA DELIBERATO PROSEGUE IL CONFRONTO SUGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

La Commissione ministeriale sull'equo compenso giornalistico, presieduta dal Sottosegretario Luca Lotti, ha concluso i propri lavori approvando la delibera proposta dal governo. Un testo che va esaminato rapportandolo anche a quanto si sta delineando nell'ipotesi di accordo contrattuale e a ciò che prevederà il decreto del governo, che la prossima settimana dovrebbe definire i criteri di attribuzione dei fondi triennali per l'editoria.

La delibera della Commissione, che si è basata sul confronto in atto tra la FNSI e la FIEG e tra la FNSI da una parte ed AERANTI-CORALLO dall'altro, nonché tra Federazione della stampa ed USPI, presenta aspetti su cui pesa una resistenza durissima degli Editori.

La FNSI avrebbe voluto cifre più alte, in particolare dal punto di vista del cosiddetto "moltiplicatore", cioè la base di pagamento degli articoli eccedenti quelli minimi previsti dalla delibera.

La Commissione equo compenso, infatti, ha varato le tabelle dei **compensi minimi** per le prestazioni minime. L'impegno del Sindacato dei giornalisti è di rafforzarle attraverso le previsioni contrattuali.

Ora non sarà più possibile agli editori pagare 5 euro al massimo a pezzo. Ora si starà stabilmente 3 volte sopra questa soglia, e per la **prima volta** ci sono degli **obblighi economici e sociali**, cosa rifiutata dagli editori per oltre 20 anni. La novità vera e rilevante è questa, che **riconosce a ogni effetto il lavoro autonomo** giornalistico al quale venivano negati diritti essenziali e titoli negoziali.

Sino ad **oggi** il collaboratore non contrattualizzato non aveva una retribuzione minima garantita; il che ha consentito prestazioni gratuite, oppure davvero minimali con 1,5/2,5/3.00/5.00 euro, estremamente diffuse.

Da ora in avanti il collaboratore ha una retribuzione minima di **250 euro** per un **minimo di 12 collaborazioni mensili** per i quotidiani. Altri minimi per le diverse tipologie (web, radio tv locali, periodici, agenzie di stampa) come da tabelle allegate. Con l'accordo contrattuale, il Sindacato dei giornalisti conta di riuscire già nei prossimi giorni di garantirgli il diritto alla **previdenza complementare**, all'assicurazione contro gli **infortuni**, ad uno dei profili della **Cassa** sanitaria di categoria, la **Casagit**, in termini ancora da definire nella convenzione contrattuale con discussione con la Fieg.

La collaborazione coordinata e continuativa non **può più mascherare i redattori abusivi**.

La delibera amplia a tutto il **lavoro autonomo** l'equo compenso.

Con la delibera il **lavoro autonomo giornalistico** non è più regolamentato solo dal codice civile, ma da **una specifica norma**.

Con l'intesa contrattuale **entrerà stabilmente nel contratto** e discuterne non potrà più essere rifiutato dagli editore che per decenni avevano fin qui respinto una regolamentazione anche minima.

Ogni rinnovo contrattuale ed ogni azione del Sindacato dovrà tenerne conto.

La delibera della Commissione governativa dovrà pertanto essere letta, se sarà trovata un'intesa con la Fieg, con l'accordo complessivo - per questa area editoriale - sul contratto collettivo nazionale dei giornalisti.

Nuovi appuntamenti negoziali sono fissati per la prossima settimana.

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO

(delibera Commissione governativa ex legge 31/12/2012 n. 233)

1 - Ambito di applicazione

La disciplina del presente accordo si applica ai giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che svolgano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal punto 2, e titolari di un rapporto di lavoro non subordinato aventi le caratteristiche individuate dalla legge, dalla delibera della commissione del 29 gennaio 2014 e dagli accordi negoziali di settore.

2. Trattamento economico

a) Trattamento economico minimo

Il trattamento economico minimo per i destinatari della disciplina del presente accordo è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale

Quotidiani

minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d'anno	almeno 1.600 battute	trattamento annuo € 3.000 250 E/mese
---	----------------------	---

*Periodici (settimanali)**

minimo 45 pezzi/anno	almeno 1.800 battute	trattamento annuo € 3.000 250 E/mese
----------------------	----------------------	---

*Periodici (mensili)**

un pezzo per numero	almeno 7.000 battute	trattamento annuo E 3.000 250 € /mese
---------------------	----------------------	--

***Per altre periodicità non ricorrono le condizioni per considerare la collaborazione autonoma come "coordinata e continuativa".**

Periodici editi dalle imprese firmatarie del contratto USPI

prestazioni lavorative rese dai collaboratori coordinati e continuativi	almeno 4 al mese*	trattamento annuo € 2.200
---	-------------------	---------------------------

* Per prestazioni lavorative superiori a tale livello minimo il compenso dovrà essere proporzionalmente concordato tra collaboratore ed azienda e costituirà ulteriore indicazione essenziale del contratto individuale.

prestazioni giornalistiche	1.800 battute per articolo*	€ 14,00 per articolo
----------------------------	-----------------------------	----------------------

* Per prestazioni superiori per estensione, complessità e ricerca giornalistica, il maggiore compenso sarà liberamente concordato tra collaboratore ed azienda.

Agenzie di stampa

Minimo 40 segnalazioni/informazioni, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	Se le segnalazioni/informazioni sono corredate da foto, il compenso base è maggiorato del 30%, se corredate da video non montati, è maggiorato del 50%	Trattamento annuo euro 3000
---	--	-----------------------------

Web (testate giornalistiche online con esclusione di blog e social network)

Minimo 40 segnalazioni/informazioni, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	Se le segnalazioni/informazioni sono corredate da foto, il compenso base è maggiorato del 30%, se corredate da video non montati, è maggiorato del 50%	Trattamento annuo euro 3000
---	--	-----------------------------

Emittenti radio-televisive locali

prestazioni	almeno 6 al mese	trattamento annuo € 3.000
-------------	------------------	---------------------------

b) Trattamenti economici variabili

Nelle ipotesi di produzione di contributi informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle, si procederà, nel rispetto dei parametri individuati, come segue:

Quotidiani

Da 145 a 288 articoli	Almeno 1.600 battute	non meno del 60% del trattamento economico minimo stabilito per i primi 144 articoli (+1800 euro l'anno)
-----------------------	----------------------	--

Per produzioni superiori, le parti potranno concordare, secondo equità, un compenso forfetario mensile.

c) Rimborsi spese

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente.

ACCORDO FRA FIEG E FNSI SUL LAVORO AUTONOMO

Preso atto che ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 19.9.2003 n. 276 è possibile stipulare con i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che ai sensi della legge 31.12.2012 n. 233 ai giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato deve essere riconosciuto un equo compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e vista la delibera del 29.1.2014 della commissione equo compenso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Fieg e la Fnsi concordano di sostituire l'Accordo collettivo nazionale in calce al contratto 26.3.2009, con la seguente regolamentazione.


In fase di stesura del Cnlg, fermi restando i rapporti di lavoro in essere, le parti procederanno, per la necessaria compatibilità con la presente regolamentazione, a chiarire, nell'art. 2 dello stesso Cnlg, i criteri caratterizzanti e distintivi della collaborazione fissa.

Art. 1 Destinatari della disciplina del presente accordo

I destinatari della disciplina del presente accordo sono i giornalisti iscritti all'albo professionale, siano essi professionisti o pubblicisti, i quali forniscono alle aziende editoriali contenuti informativi sotto forma di testi e/o servizi chiusi, anche corredati da foto e/o video, che forniscano prestazioni professionali nelle quantità minime previste dal successivo art. 2.

Gli elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica sono i seguenti:

- svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'etero direzione da parte dell'editore;
- continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
- coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
- assenza di obblighi di esclusiva, fermo restando l'obbligo di osservare il rispetto della riservatezza in relazione ad informazioni relative ad



- attività del committente e a non svolgere attività che possano creare danno all'immagine o agli interessi specifici del committente stesso;
- e. esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
 - f. esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario, salvo il rispetto dei tempi tecnici di fornitura alle redazioni o agli uffici di corrispondenza dei contributi destinati alla pubblicazione;
 - g. il collaboratore non partecipa all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza. Non ha accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi (testi, video, foto, altri contenuti multimediali).

Art. 2 Trattamento economico

a) Trattamento economico minimo

Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale

Quotidiani

minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati in media per mese in ragione d'anno	almeno 1.600 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---	----------------------	---

Periodici (settimanali)

minimo 45 pezzi/anno	almeno 1.800 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
----------------------	----------------------	---

Periodici (mensili)

un pezzo per numero	almeno 7.000 battute	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---------------------	----------------------	---

Per altre periodicità non ricorrono le condizioni per considerare la collaborazione autonoma come "coordinata e continuativa".

Agenzie di stampa

	Minimo 40 segnalazioni/informazioni, anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
--	--	---

* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ... %.

Web

Testate giornalistiche online con esclusione di blog e social network	Minimo 40 segnalazioni/informazioni, anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno	trattamento annuo € 3.000 250 €/mese
---	--	---

* laddove la segnalazione o informazione sia corredata da foto o video il compenso base è maggiorato del ... %.

b) Trattamenti economici variabili

Nelle ipotesi di produzione di contenuti informativi in misura superiore a quanto individuato nelle predette tabelle, nonché in relazione alla qualità della produzione commissionata, committente e collaboratore pattuiranno compensi aggiuntivi, anche tenuto conto dei parametri di cui alla precedente lettera a).

c) Rimborsi spese

Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal committente.

(Handwritten signatures and initials)
CA, 14, FA, RW, Star, G.R., R, SP, S

Art. 3 Contenuti del contratto e tempi di pagamento

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono risultare, agli effetti probatori, da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio della collaborazione;
- durata del rapporto di collaborazione;
- tipo di prestazioni professionali richieste (in particolare articoli, servizi giornalistici, servizi fotografici, servizi grafici);
- corrispettivo pattuito;
- tempi e modalità di pagamento.

Il corrispettivo deve avere comunque cadenza mensile.

Al collaboratore deve essere comunicato il numero di articoli mensilmente pubblicati.

Art. 4 Diritto alla firma

Gli articoli ed i servizi pubblicati con la firma devono di norma comparire nel testo rilasciato dal giornalista. Il direttore del giornale ha diritto di introdurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

Art. 5 Estensione della normativa

Il presente accordo di determinazione dei parametri economici definiti per i collaboratori coordinati e continuativi, si applica a tutti i rapporti di collaborazione che abbiano i requisiti minimi previsti dal precedente articolo 2, nonché alle altre forme di lavoro autonomo che - fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 2 - abbiano una durata minima, con lo stesso committente, pari o superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi e a condizione che il corrispettivo versato dallo stesso committente e derivante da tale rapporto di lavoro sia pari o superiore all'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal lavoratore nell'arco di 2 anni consecutivi.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that looks like 'A', a signature that looks like 'F.A.', a signature that looks like 'P', a signature that looks like 'P.M.', and a signature that looks like 'G.R.' with a large flourish underneath it.

Art. 6 Copertura previdenziale integrativa

I giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 € potranno iscriversi al Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani, senza costi a carico del committente. La Fieg e la Fnsi, in quanto fonti istitutive, confermano l'impegno, già concordato con verbale di accordo 20.9.2012, a modificare in tal senso il vigente statuto del Fondo.

Art. 7 Assicurazione infortuni

Ai giornalisti destinatari della disciplina del presente accordo, i quali percepiscano un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, è garantita la copertura assicurativa per infortuni professionali in misura analoga a quella prevista per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato. I relativi trattamenti saranno corrisposti dall'Inpgi. Le aziende, con le modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, sono tenute a versare un contributo mensile per ogni giornalista assicurato pari a € 6,00 (*rimane da verificare la compatibilità con il regime Inail*).

Norma finale

Le parti concordano di intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del Lavoro perché sia consentito mediante provvedimento di natura amministrativa o, qualora si rendesse necessario, mediante intervento legislativo, perché sia consentito il passaggio dei collaboratori coordinati e continuativi dalla gestione separata alla gestione principale dell'Inpgi, ferma restando la natura giuridica para-subordinata del rapporto di lavoro, sulla base di specifici parametri da concordare con l'Inpgi.

Nota a verbale

La Fnsi ha chiesto di prevedere l'obbligo di iscrizione dei co.co.co. con reddito annuo non inferiore a 3.000 euro alla Casagit con un quota a carico dell'azienda.

14-6-2014

Carlo Tassinari

Luigi Sambelli
Federico

Stefano

Cristianini Poni

Carlo

Fabio Attolini

Federico